



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LE PRESTAZIONI CONTO TERZI

Emanato con D.R. n. 3930 del 1° dicembre 2011

Art. 1

Definizione tipologia e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente regolamento, per prestazioni conto terzi, si intendono le attività ed i servizi, non rientranti nei compiti istituzionali dell'Università, svolti nell'interesse prevalente o esclusivo di committenti pubblici o privati, avvalendosi del personale dell'Università degli Studi di Palermo.
2. Le suddette attività dovranno essere svolte al di fuori degli ordinari compiti istituzionali e dell'orario di servizio ordinario o con debito di orario quantificato e recuperato.
3. Le prestazioni disciplinate dal presente Regolamento sono:
 - a) forniture di servizi e prestazioni di tipo professionale svolte avvalendosi delle strutture universitarie;
 - b) prestazioni di ricerca pura o applicata e sperimentazione clinica effettuata in base a contratti o convenzioni e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia;
 - c) prestazioni relative ad attività didattiche, di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale non rientranti nei compiti istituzionali dell'Università;
 - d) attività di tipo sanitario non ricomprese tra quelle erogate dall'AOUP;
 - e) prestazioni routinarie regolate da tariffari quali: servizi museali, analisi, prove e tarature, incluse quelle che prevedono una certificazione ufficiale dei risultati di esperienze e misure effettuate su materiali, apparecchi, manufatti e strutture, anche senza la formulazione di specifici pareri, sulla base di tariffari, servizi di elaborazione e trasmissione dati, noleggio di attrezzature e impianti;
 - f) realizzazione di apparecchiature, software e prestazioni di servizi, compresi i pareri e/o i suggerimenti tecnico-scientifici;
 - g) esami attitudinali, consulenze psicodiagnostiche, consultazioni e sedute di psicoterapia;
 - h) cessione di risultati di ricerca teorica e/o sperimentale ad esclusione dei brevetti, per i quali si applica il Regolamento Brevetti dell'Università degli Studi di Palermo e cessione di ogni altra innovazione tecnologica o scientifica suscettibile di formare oggetto di diritti assimilabili a quelli scaturenti dal brevetto per invenzione;
 - i) cessione di prodotti agricoli sulla base di accordi che disciplinino le modalità di produzione e/o di cessione;
 - j) Sono disciplinate dal presente regolamento tutte le attività non espressamente escluse dal successivo comma.
4. Non rientrano nel presente regolamento, in quanto diversamente disciplinati:
 - a) i programmi di ricerca e formazione dell'Università, finanziati in tutto o in parte da Enti di ricerca o da altri soggetti pubblici e privati;
 - b) la realizzazione di programmi di ricerca previsti dall'art. 1, comma 13, della legge 230/05, svolti al di fuori delle strutture dell'Ateneo, con oneri e impiego di attrezzature e collaboratori dell'ente committente;
 - c) le consulenze ad personam disciplinate dal regolamento di Ateneo in materia di incarichi extra istituzionali;
 - d) le attività con finalità assistenziali svolte dalle strutture della Facoltà di Medicina, che rientrano nella competenza dell'AOUP.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 2

Compiti dei Consigli delle strutture

1. Il Consiglio della struttura con autonomia amministrativo-contabile deve:
 - a) approvare le tariffe ed i corrispettivi relativi alle prestazioni conto terzi, nonché l'eventuale impegno orario per le tipologie di prestazioni, in ogni caso al di fuori dell'ordinario orario di servizio;
 - b) determinare le eventuali quote spettanti per l'uso delle attrezzature non di proprietà dell'Università;
 - c) designare il Responsabile scientifico della prestazione tra docenti afferenti alla struttura, a condizione che gli stessi risultino ricercatori attivi;
 - d) approvare, a prestazione ultimata, le somme da corrispondere al personale strutturato, impegnato nella attività di collaborazione.
2. Il Responsabile scientifico individua, in funzione della prestazione e delle specifiche competenze richieste per l'espletamento della prestazione, i collaboratori tra i docenti e li comunica al Consiglio della struttura o alla Giunta, se delegata.
3. Il Responsabile scientifico individua, altresì, i collaboratori tra il personale Tecnico Amministrativo, tenendo conto, in considerazione di professionalità equivalenti, di una adeguata turnazione e li comunica al Consiglio della struttura o alla Giunta, se delegata.
4. Per le prestazioni routinarie le percentuali da ripartire al personale devono essere deliberate e/o aggiornate annualmente.
5. Il Direttore della struttura dovrà annualmente acquisire la disponibilità del personale docente e tecnico amministrativo ad effettuare prestazioni a pagamento. Nel caso in cui non si dovesse riscontrare disponibilità del personale tecnico amministrativo all'interno della struttura, si potrà ricorrere ad interpello rivolto a tutto il personale dell'Ateneo.
6. Nel caso in cui la prestazione a pagamento dovesse coinvolgere più strutture universitarie, una di queste assumerà la gestione amministrativa nel suo complesso. I direttori delle strutture coinvolte comunicano alla predetta struttura i nominativi del personale che collaborerà alla prestazione e le percentuali delle competenze spettanti, in funzione dell'attività svolta.
7. Nel caso in cui una struttura commissionaria richieda ad altre strutture interne dell'Ateneo prestazioni, i rapporti finanziari saranno disciplinati con l'emissione di note di debito; fermo restando l'obbligo della struttura commissionaria di trasferire la quota spettante alla Amministrazione centrale.
8. Le prestazioni svolte nell'ambito dei servizi generali dell'Ateneo rientrano nella competenza del Direttore amministrativo per importi entro i 50.000,00 euro, e del Consiglio di Amministrazione per importi superiori.

Art. 3

Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti

1. I contratti, le convenzioni, gli accordi e le commissioni relative alle prestazioni di cui all'art. 1 devono essere trasmessi, in copia, all'Osservatorio sulle convenzioni e sui contratti per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 45 dello Statuto d'Ateneo.
2. L'Osservatorio renderà pubblici i dati relativi alle convenzioni e ai contratti in essere e alla ripartizione dei fondi nel sito internet di Ateneo.
3. Su richiesta delle strutture interessate, l'Osservatorio fornisce consulenza e supporto nella fase di negoziazione e di redazione dei contratti, delle convenzioni e degli accordi.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

4. Le strutture possono sottoporre all'Osservatorio tutti i casi di dubbia qualificazione della natura della prestazione.

Art. 4

Determinazione e ripartizione delle tariffe e dei corrispettivi

1. Tariffe e corrispettivi verranno determinati sulla base dei costi effettivi della prestazione, compresi gli oneri per il personale e incrementati dell'aliquota destinata all'Ateneo.
2. I costi terranno conto di:
 - a) spese di materiali di consumo;
 - b) spese per viaggi e missioni;
 - c) quote di ammortamento, manutenzione e taratura delle attrezzature;
 - d) spese per l'uso di attrezzature di altre strutture;
 - e) spese generali della struttura presso cui si svolge la prestazione;
 - f) oneri per prestazioni esterne che, di norma, non devono superare il 30% del corrispettivo, salvo diversa indicazione prevista nelle specifiche convenzioni / contratti;
 - g) valore della prestazione del personale universitario;
 - h) spese per l'acquisto di apparecchiature e di quanto altro necessario di specifico interesse per la prestazione;
 - i) imposte e tasse da pagare
 - j) altre spese occorrenti per l'effettuazione della prestazione.
3. I corrispettivi da ripartire sono quelli al netto delle somme eventualmente destinate dal Consiglio di Dipartimento ad assegni di ricerca o ricercatori a contratto o acquisto di attrezzature del valore superiore ai 20.000 euro.
4. La ripartizione delle tariffe e dei corrispettivi, come sopra determinati, è così effettuata:
 - a) compensi al personale fino al 65%;
 - b) una quota non inferiore al 20%, ivi inclusi gli eventuali oneri riflessi sui compensi al personale, destinata alle spese di funzionamento della struttura, ad interventi infrastrutturali e ad acquisto di attrezzature;
 - c) Amministrazione centrale 15% (quota fissa).
 - La quota relativa al punto c) sarà ripartita nel modo seguente:
 - 3% da ripartire tra il personale tecnico-amministrativo, detratto quanto già percepito da ciascun dipendente per la partecipazione alla prestazione. La quota verrà distribuita in relazione alla valutazione annuale della performance individuale;
 - 4% per il finanziamento di prestazioni aggiuntive per la realizzazione, da parte dell'amministrazione centrale nonché delle strutture decentrate, di specifici programmi di incremento della produttività e/o miglioramento dei servizi erogati agli utenti, secondo le modalità previste dall'art. 19, comma 3, del vigente CCI, fatti salvi eventuali limiti posti dalla vigente normativa;
 - 1% destinato alle spese di funzionamento dell'Amministrazione centrale;
 - 7% destinato al fondo finalizzato alla ricerca (ex 60%).
 - Eventuali economie sulla quota di cui al punto b) dovranno essere utilizzate dal Responsabile scientifico della prestazione per attività di ricerca.
 - Nel caso di prestazioni routinarie per le quali non sia stato individuato un docente responsabile, le eventuali economie saranno destinate alle spese di funzionamento della struttura.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- La quota fissa del 10% relativa alle attività svolte presso i Dipartimenti che utilizzano strutture ed attrezzature dell'AOUP, verrà attribuita all'AOUP. In tal caso le quote, di spettanza del Dipartimento e dell'Amministrazione centrale, di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, vengono rispettivamente ridotte al 15% ed al 10%. Le ripartizioni dell'aliquota di cui al punto c) vengono ridotte di un terzo.

Art. 5

Versamento quote amministrazione Centrale

1. Le strutture decentrate dovranno, entro il 5 del mese successivo al periodo di registrazione, trasferire la quota del 15% spettante all'Amministrazione Centrale e l'IVA incassata sulle fatture emesse ad esigibilità immediata, indipendentemente dal regime di imposizione fiscale.
2. Le strutture dovranno trasmettere al Settore fiscale dell'Ateneo, unitamente alla fotocopia delle fatture e dei registri vendite/acquisti, anche copia dei mandati di trasferimento.
3. Il Settore fiscale, sulla base dei dati riepilogativi, comunicherà all'Area economico-finanziaria l'imponibile mensile delle prestazioni, ai fini della verifica e del monitoraggio relativi al trasferimento delle quote.
4. Nell'ipotesi di omesso versamento della somma dovuta, entro il termine previsto al primo comma del presente articolo, l'Amministrazione centrale provvederà a decurtare il FFO della struttura di un importo pari alla somma dovuta e non versata aumentato del 5%.

Art. 6

Rinuncia alle somme spettanti

1. Il docente, avente titolo alla ripartizione della quota destinata al personale, che ritenesse di rinunciare, anche in parte, potrà destinarla alla propria attività di ricerca.

Art. 7

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento sostituisce quello emanato con DR 1533 del 22/12/2000 a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di emanazione del relativo Decreto Rettorale. Per le convenzioni che alla predetta data risultino già stipulate continua ad applicarsi il previgente regolamento di cui al suddetto DR 1533 del 22/12/2000.